

Produzione dei vini DOP e IGP: attività di controllo nei vigneti

(Sintesi)

La produzione dei vini DOP e IGP è disciplinata sia a:

- livello viticolo con regole riferite al luogo delimitato in cui coltivare, alla varietà da utilizzare, alla potatura, al sesto di impianto, alle rese di uva/ha, ecc.;
- livello enologico con precise regole da seguire in cantina in merito alle rese di vinificazione e alle caratteristiche del prodotto finale.

Le regole da seguire sono definite dagli stessi produttori e sono raccolte nel disciplinare di produzione.

Ruolo centrale in questo sistema di regole è quello giocato dagli organismi di controllo come Valoritalia che, dietro autorizzazione del MiPAAF, svolgono le verifiche previste dai cosiddetti piani di controllo.

I Piani di controllo di ciascun vino DOP e IGP prevede due distinte attività di controllo:

- *controllo documentale*: effettuato sul 100% della produzione;
- *controllo ispettivo*: effettuato in percentuale sui vigneti e sugli stabilimenti di vinificazione e imbottigliamento.

I controlli effettuati, oltre a garantire il rispetto del disciplinare, assicurano la *tracciabilità* dell'intera quantità di vino a DO/IG prodotta in Italia.

Per meglio comprendere questi due passaggi giova ricordare alcuni dei numeri che contraddistinguono l'attività di Valoritalia, cui è affidato il compito di controllare oltre il 70% dei vini di qualità italiani: quasi 10.000 controlli ispettivi in vigneto, eseguiti da 154 ispettori.

Al fine di rivendicare le uve con una relativa DOP e IGP ciascun conduttore deve iscrivere i propri vigneti nello schedario viticolo che contiene tutte le informazioni di carattere tecnico e agronomico.

* *Direttore Generale Valoritalia*

Le superfici vitate sono organizzate in unità vitate (superfici vitate omogenee per conduzione e caratteristiche tecniche-agronomiche).

È compito della Regione verificare l'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate al fine di consentire l'iscrizione allo schedario viticolo, controllando il rispetto dei requisiti indicati nei disciplinari di produzione della singola DOP e IGP.

Gli Organismi di controllo verificano, presso le aziende viticole sorteggiate, la persistenza delle condizioni agronomiche necessarie per il mantenimento dell'iscrizione delle singole unità vitate allo schedario viticolo della relativa DOP e IGP.

Le aziende da ispezionare vengono estratte a sorte mediante un sorteggio eseguito in presenza dei funzionari dell'ICQRF territoriale e delle singole Regioni.

Le percentuali di sorteggio sono specificate all'interno dei singoli Piani di controllo di ciascun vini DOP e IGP.

La normativa nazionale prevede comunque l'obbligo di eseguire il controllo su almeno il 10% delle aziende che hanno operato la rivendicazione delle uve per la specifica DOP nel corso della precedente campagna.

Per i vini IGP tale percentuale è ridotta ad almeno il 3% in virtù degli alti numeri di operatori che rivendicano tale produzione.

È facoltà dei Consorzi di Tutela con incarichi di Erga-omnes incrementare tali percentuali a seguito di motivata richiesta.

Nello specifico il controllo per il mantenimento della persistenza dell'iscrizione allo schedario viticolo della singola DOP e IGP viene eseguito per:

- 1) verificare l'ubicazione all'interno della zona di produzione;
- 2) verificare la compatibilità della natura del terreno, della giacitura e dell'altitudine s.l.m., ove previsto dai disciplinari di produzione;
- 3) verificare la compatibilità dell'esposizione solare, ove previsto dai disciplinari di produzione;
- 4) verificare la base ampelografia;
- 5) verificare il sistema di allevamento e di potatura;
- 6) verificare la densità d'impianto;
- 7) verificare l'assenza di pratiche di forzatura incompatibili;
- 8) verificare l'esecuzione delle normali pratiche agronomiche.

Oltre al controllo per il mantenimento della persistenza dell'iscrizione allo schedario viticolo per la singola DOP e IGP viene verificato ante vendemmia, presso le aziende viticole sorteggiate, l'osservanza della resa massima per ettaro attraverso un'indagine di fertilità che permetta di stimare il carico di uva del vigneto.

La stima di resa massima per ettaro viene condotta attraverso l'individuazione di aree di saggio.

Le aree di saggio sono superfici rappresentative di una porzione della superficie vitata, quindi il loro numero aumenta all'aumentare dell'eterogeneità e dimensioni della stessa e in tutti quei fattori che influenzano sensibilmente l'entità della produzione, come ad esempio la varietà, la vigoria delle piante, variazione della densità d'impianto, l'anno d'impianto, ecc...

L'attività di controllo nei vigneti rappresenta per gli Organismi di controllo la principale causa di emissione di Non Conformità.

Le non conformità emesse possono essere:

- *Non Conformità Gravi*, ossia irregolarità che non possono essere risolvibili con azioni correttive e hanno effetto sulla materia prima;
- *Non Conformità Lievi*, ossia irregolarità che invece possono essere risolte con azioni correttive e non hanno effetto sulla materia prima.

Sia le NCL che le NCG sono trasmesse dall'OdC oltre che al produttore anche alle singole Regioni e all'ICQRF competente per territorio (mediante lo strumento della Banca dati Vigilanza) per consentire le opportune sanzioni e adeguamenti necessari.

Rientrano tra le NCL ad esempio le seguenti casistiche:

- estirpi, reimpianti e sovrainnesti eseguiti in campo, ma non aggiornati nello schedario viticolo;
- vigneti abbandonati;
- mancate potature;
- supero resa produttiva per Ha.

In questi casi viene prescritto al Viticoltore di non rivendicare le unità vitate oggetto di irregolarità con la DOP e IGP fino al momento in cui non ha sanato l'anomalia riscontrata.

Rientrano tra le NCG ad esempio le seguenti casistiche:

- presenza di altre colture o fabbricati al posto dell'unità vitata;
- diversa composizione ampelografica dell'unità vitata;
- superfici non corrispondenti a quelle presenti nello schedario viticolo;
- inquinamento varietale con altri vitigni non ammessi;
- non rispetto della densità minima di impianto;
- tutte le NCL che non sono state risolte con azioni correttive.

In questi casi viene prescritto al Viticoltore di non rivendicare le unità vitate oggetto di irregolarità con la relativa DOP e IGP.